

DISCIPLINARE DELLA STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

#####

- Art. 1** Caratteri generali della Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara
- Art. 2** Standard di qualità delle aziende vitivinicole
- Art. 3** Standard di qualità delle aziende agricole, consorzi e cooperative di produzione e trasformazione specializzate in produzioni tipiche
- Art. 4** Standard di qualità delle aziende agrituristiche
- Art. 5** Standard di qualità delle enoteche e delle botteghe del vino
- Art. 6** Standard di qualità degli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande quali ristoranti, trattorie ed osterie
- Art. 7** Standard di qualità delle imprese turistico-ricettive, ai sensi della Legge 135/01, compresi i bed and breakfast di cui alla L.R. 11/99 e le aziende di turismo rurale
- Art. 8** Standard di qualità per le imprese artigiane con specifico orientamento alla valorizzazione della Strada e delle produzioni di qualità che la caratterizzano
- Art. 9** Standard di qualità per le imprese che svolgono attività di commercializzazione con specifico orientamento alla valorizzazione della Strada e delle produzioni di qualità che la caratterizzano
- Art. 10** Standard di qualità delle agenzie di viaggio e tour operator
- Art. 11** Standard di qualità degli istituti scolastici agricolo-ambientali; turistico-alberghieri e della ristorazione
- Art. 12** Standard di qualità per le istituzioni e per le associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale, ONLUS, Consorzi di tutela dei prodotti tipici, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, organizzazioni professionali, associazioni e consorzi di promozione dei settori interessati
- Art. 13** Standard per i Comuni e loro forme associative
- Art. 14** Standard per i Parchi, le riserve naturali e le aree di riequilibrio
- Art. 15** Standard di qualità per soggetti pubblici e/o privati non compresi nei precedenti articoli
- Art. 16** Modifica del Disciplinare

#####

ARTICOLO 1

Caratteri generali della Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara

1. La Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara, di seguito indicata anche 'Strada', è costituita da percorsi turistici nell'ambito di comprensori ad elevata vocazione agroalimentare e vitivinicola caratterizzati da produzioni agricole ed alimentari tipiche e tradizionali, da vigneti e aziende vinicole nonché da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta turistica integrata.
2. I prodotti promossi dalla Strada, ai sensi del 2° comma dell'articolo 2 della L.R. numero 23 del 7 aprile 2000, sono riferiti alle produzioni enogastronomiche di qualità:
 - Legge 10 febbraio 1992 n° 164 (denominazione di origine dei vini)
 - Regolamento Ce n° 2081/92 e 2082/02 (riconoscimento di prodotti a marchio D.O.P.; I.G.P. e A.S.);
 - Regolamento Ce 2092/91 (agricoltura biologica);
 - Legge regionale n° 28 del 28 ottobre 1999 (marchio regionale di Qualità Controllata);
 - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n° 350 dell'8 settembre 1999 (prodotti tradizionali).

Per ciascun prodotto di qualità, ma anche per ogni altra produzione agroalimentare tipica del territorio la cui valorizzazione sia ritenuta opportuna ai fini di una più efficace promozione della Strada, l'associazione provvederà alla definizione di specifici disciplinari. Tali disciplinari dovranno uniformarsi alle disposizioni normative vigenti.

3. La Strada costituisce uno strumento di promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio individuato e intende favorire e promuovere il turismo enogastronomico quale movimento inteso a valorizzare le produzioni agroalimentari e vitivinicole nell'ambito di un contesto culturale, ambientale, storico e sociale.
4. La Strada è identificata mediante:
 - a) segnaletica informativa, posta in prossimità del soggetto aderente all'Associazione, e consistente nella esposizione dello specifico marchio di riferimento della 'Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara' secondo le modalità e gli standard individuati, tenuto conto delle necessità di integrazione con circuiti turistici più ampi e delle disposizioni e indicazioni regionali, nazionali e comunitarie in materia;
 - b) messa a disposizione, da parte del soggetto aderente, in modo ben visibile e in prossimità dell'ingresso o nel locale di accoglienza, di materiale informativo sulla 'Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara';
 - c) esposizione, da parte del soggetto aderente, della mappa del territorio specifico della 'Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara'.

Il materiale informativo e illustrativo, comprese guide e carte turistiche, è realizzato e divulgato a cura dell'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara che gestisce le iniziative con la collaborazione dei vari soci a seconda delle rispettive caratteristiche e competenze.
5. Gli operatori aderenti alla Strada sono invitati a tenere un atteggiamento improntato all'ospitalità e gentilezza nei confronti del cliente secondo la migliore tradizione del territorio ferrarese.

- 6.** I soci della Strada si impegnano a versare le quote annuali di partecipazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Le quote di ammissione iniziale devono essere versate entro il termine stabilito nella delibera di ammissione. Gli operatori aderenti alla Strada si impegnano a mettere a disposizione annualmente e gratuitamente propri prodotti, servizi, ospitalità per iniziative di promo-commercializzazione della Strada, per un valore indicativo di mercato non superiore alla quota associativa annuale, su richiesta specifica del consiglio di amministrazione dell'Associazione.
- 7.** Così come previsto dall'articolo 7 dello statuto, l'Associazione, tramite componenti del consiglio di amministrazione e/o attraverso personale incaricato dallo stesso, ha funzioni di controllo sulla rispondenza dei requisiti delle strutture di accoglienza e dei prodotti posti in vendita.
- 8.** I soci aderenti alla Strada devono essere ubicati nel territorio della Provincia di Ferrara. Sono previste deroghe su richieste specifiche approvate dal consiglio di amministrazione.
- 9.** Entro il primo gennaio di ogni anno le aziende socie debbono comunicare all'Associazione l'orario di apertura al pubblico valido sino al 31 dicembre successivo, così come le indicazioni e condizioni relative all'offerta dei prodotti e servizi proposti. Durante l'alta stagione (dal primo aprile al 30 settembre) l'azienda deve assicurare l'apertura per almeno 24 ore settimanali, di cui quattro ore in un giorno prefestivo o festivo. Durante la bassa stagione (dal primo ottobre al 31 marzo) l'azienda deve assicurare l'apertura per almeno 12 ore settimanali, di cui 4 ore in un giorno prefestivo o festivo.
Deroghe eventuali dovranno essere concordate e autorizzate dall'Associazione e/o incaricati della stessa.
L'Associazione garantisce all'interno della Strada, con programmata turnazione, l'apertura di un congruo numero di aziende nei giorni prefestivi e festivi. Eventuali variazioni rispetto a dati aziendali, dotazioni, locali e servizi delle aziende socie vanno comunicate, per iscritto, entro sessanta giorni dal loro verificarsi.
- 10.** Chiunque condivide gli obiettivi richiamati al punto 3 ed in particolare l'impegno ad una fattiva e attiva collaborazione fra i soggetti aderenti alla Strada, può far domanda di adesione all'Associazione. La richiesta, nei trenta giorni successivi alla presentazione, sarà valutata, anche attraverso un sopralluogo in azienda. Il consiglio di amministrazione dell'Associazione delibererà l'eventuale adesione, comunicandola al richiedente in forma scritta.
- 11.** Ai soggetti interessati ad aderire all'Associazione, ma non ancora in possesso degli standard di qualità, potrà essere consentito un periodo di tempo massimo di 18 mesi per l'adeguamento ai requisiti minimi previsti. La loro adesione diventerà quindi definitiva al raggiungimento di tali requisiti.
- 12.** L'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara detiene un marchio identificativo regolarmente registrato. I soci in regola col pagamento delle quote, possono inserire il marchio della Strada su propria carta intestata, materiale pubblicitario e promozionale, previa comunicazione ed autorizzazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara, che ha facoltà di richiedere la visione del materiale su cui verrà stampato il logo-tipo della Strada. In caso di recesso dall'Associazione, il socio non potrà più utilizzare il marchio in qualsiasi modo e forma.

L'Associazione, tramite uno specifico questionario indirizzato ogni quadrimestre ai soggetti aderenti, provvede alla raccolta di dati relativi all'affluenza di pubblico nelle attività associate alla Strada.

ARTICOLO 2

Standard di qualità delle aziende vitivinicole

1. Le aziende vitivinicole devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
 - a) essere ubicate all'interno del territorio della Strada con strutture che producano o trasformino o distribuiscano o utilizzino almeno uno dei vini a denominazione di origine controllata del Bosco Eliceo;
 - b) disporre di un locale di degustazione attrezzato e nel quale dovrà essere disponibile una vetrina contenente bicchieri da degustazione, in vetro, adeguati alle varie tipologie di vini da proporre, in cui sia assicurata una giusta circolazione d'aria e adeguate caratteristiche igieniche e un locale condizionato o un 'mobile-frigo', possibilmente a vetrina, per contenere i vini secondo le specifiche temperature;
 - c) vendere prodotti di propria produzione o trasformazione o utilizzazione o distribuzione. Il vino dovrà essere a disposizione anche per l'acquisto in bottiglia;
 - d) consentire l'accesso agevolato ai punti di accoglienza con predisposizione di piazzali o aree di sosta caratterizzati da strutture di arredo che rendano gradevole il luogo;
 - e) collocare adeguata segnaletica all'ingresso dell'azienda caratterizzata, oltre che dal logo regionale e da quello specifico della Strada, anche dalle seguenti indicazioni: esatta denominazione dell'azienda, numeri di telefono, indicazioni dell'offerta, giorni e orari di apertura;
 - f) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa del territorio interessato dalla Strada contenente il percorso stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche;
 - g) assicurare adeguata pulizia dei luoghi prossimi ed esterni all'azienda, che devono essere liberi da materiali di ingombro, attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo o pericolo. Tali spazi devono essere mantenuti in ordine ed attrezzati per la sosta dei visitatori;
 - h) disporre di un locale di accoglienza per i visitatori arredato in sintonia con la tipicità del luogo;
 - i) disporre di servizio igienico ad uso dei visitatori;
 - l) affiggere in modo chiaro e ben visibile ai visitatori le condizioni di vendita praticate;
 - m) offrire materiale informativo della Strada;

2. Le aziende potranno altresì offrire, per una migliore qualificazione dell'offerta turistica enogastronomica, ulteriori servizi tra i quali, a titolo esemplificativo:
 - a) personale a conoscenza di lingue straniere;
 - b) organizzazione di visite guidate all'azienda al fine di fornire informazioni circa l'ambiente e la cultura del territorio, i prodotti enogastronomici della Strada ed i processi di lavorazione dell'azienda

- c) predisposizione di locali aperti al pubblico adatti a conservare i vini e prodotti gastronomici secondo le specifiche caratteristiche di conservazione;
- d) dotazione di piazzali o aree di sosta adeguatamente segnalati e predisposizione di parcheggi ad uso di portatori di handicap.

ARTICOLO 3

Standard di qualita' delle aziende agricole, consorzi e cooperative di produzione e trasformazione specializzate in produzioni tipiche

1. Le aziende agricole di produzione anche associate in forma di consorzi e cooperative devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
 - a) essere ubicate all'interno del territorio della Strada con strutture che producano o trasformino o distribuiscano o utilizzino almeno uno dei prodotti di qualita' della Strada;
 - b) allestire uno spazio di degustazione;
 - c) vendere prodotti prevalentemente di propria produzione o trasformazione;
 - d) consentire l'accesso agevolato ai punti di accoglienza, con predisposizione di piazzali o aree di sosta caratterizzati da strutture di arredo che rendano gradevole il luogo;
 - e) collocare adeguata segnaletica all'ingresso dell'azienda caratterizzata, oltre che dal logo regionale e da quello specifico della Strada, anche dalle seguenti indicazioni: esatta denominazione dell'azienda, numeri di telefono, indicazione dell'offerta, giorni ed orari di apertura;
 - f) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa del territorio interessato dalla Strada, contenente il percorso stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche;
 - g) assicurare adeguata pulizia dei luoghi prossimi ed esterni all'azienda, che devono essere liberi da materiale di ingombro, attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo o pericolo. Tali spazi devono essere mantenuti in ordine ed attrezzati per la sosta dei visitatori;
 - h) disporre di un locale di accoglienza per i visitatori arredato in sintonia con la tipicità del luogo;
 - i) fissare il calendario e gli orari di apertura al pubblico corrispondenti a quelli comunicati all'Associazione;
 - j) disporre di servizio igienico ad uso dei visitatori;
 - k) affiggere in modo chiaro e ben visibile ai visitatori le condizioni di vendita praticate;
 - l) offrire materiale informativo della Strada.

2. Le aziende potranno altresì offrire, per una migliore qualificazione dell'offerta turistica enogastronomica, ulteriori servizi tra i quali, a titolo esemplificativo:
 - a) personale a conoscenza di lingue straniere;
 - b) organizzazione di visite guidate all'azienda al fine di fornire informazioni circa l'ambiente e la cultura del territorio, i prodotti enogastronomici della Strada ed i processi di lavorazione dell'azienda;

- c) predisposizione di locali aperti al pubblico adatti a conservare i vini ed i prodotti gastronomici secondo le specifiche caratteristiche di conservazione;
- d) dotazione di piazzali o aree di sosta adeguatamente segnalati e predisposizione di parcheggi ad uso di portatori di handicap.

ARTICOLO 4

Standard di qualità delle aziende agrituristiche

1. Le aziende agrituristiche, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui alla L.R. 26/94, aderenti alla Strada devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
 - a) essere ubicate all'interno del territorio della Strada con strutture che producano o distribuiscano o utilizzino almeno uno dei prodotti di qualità della Strada;
 - b) consentire l'accesso agevolato ai punti di accoglienza, con predisposizione di piazzali o aree di sosta caratterizzati da strutture di arredo che rendano gradevole il luogo;
 - c) collocare adeguata segnaletica all'ingresso dell'azienda caratterizzata, oltre che dal logo regionale e da quello specifico della Strada, anche dalle seguenti indicazioni: esatta denominazione dell'azienda, numeri di telefono, indicazione dell'offerta, giorni ed orari di apertura;
 - d) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa del territorio interessato dalla Strada, contenente il percorso stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche;
 - e) assicurare adeguata pulizia dei luoghi prossimi ed esterni all'azienda, che devono essere liberi da materiale di ingombro, attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo o pericolo. Tali spazi devono essere mantenuti in ordine ed attrezzati per la sosta dei visitatori;
 - f) disporre di un locale di accoglienza per i visitatori arredato in sintonia con la tipicità del luogo;
 - g) fissare il calendario e gli orari di apertura al pubblico corrispondenti a quelli comunicati all'Associazione;
 - h) disporre di servizio igienico ad uso dei visitatori;
 - i) offrire materiale informativo della Strada.

2. Qualora l'azienda sia autorizzata alla somministrazione o degustazione di alimenti e bevande dovrà essere dotata di:
 - a) carta dei vini (almeno in due lingue) comprendente i vini DOC del Bosco Eliceo;
 - b) mescita dei vini in bicchieri di vetro. Qualora l'azienda produca direttamente vino, la mescita deve essere effettuata in bicchieri da degustazione;
 - c) menu di degustazione con prevalenza di piatti di cucina locale a base di prodotti di qualità della Strada con condizioni prefissate, comunicate preventivamente, anche in via indicativa, all'Associazione;

- d) affissione nel locale, in modo chiaro e ben visibile, delle condizioni praticate per la vendita dei prodotti di qualità e per le eventuali degustazioni. Tali condizioni devono essere corrispondenti a quelle comunicate, in via indicativa, all'Associazione.
3. Le aziende che effettuano servizi ricettivi devono essere classificate con almeno due "margherite" ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 389 dell'1 marzo 2000.
4. Le aziende agrituristiche potranno altresì offrire, per una migliore qualificazione dell'offerta turistica, ulteriori servizi tra i quali, a titolo esemplificativo:
- a) personale a conoscenza di lingue straniere;
 - b) organizzazione di visite guidate all'azienda al fine di fornire indicazioni circa l'ambiente e la cultura del territorio ed i prodotti enogastronomici della Strada e dell'azienda agricola produttrice;
 - c) predisposizione di locali adatti per conservare i vini ed i prodotti gastronomici secondo le specifiche caratteristiche di conservazione;
 - d) dotazione di piazzali o aree di sosta adeguatamente segnalati e predisposizione di parcheggi ad uso di portatori di handicap;
 - e) vendita in bottiglia del vino prodotto;
 - f) organizzazione di attività didattiche - come corsi di degustazione e di cucina locale - e visite guidate ai vigneti, alle cantine ed alle produzioni agroalimentari tipiche, anche in collaborazione con aziende artigiane del luogo;
 - g) esposizione, con particolare cura ed adeguata collocazione, dei vini e dei prodotti di qualità delle aziende aderenti della Strada.

ARTICOLO 5

Standard di qualità delle enoteche e delle botteghe del vino

1. Le enoteche e le botteghe del vino devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
- a) essere ubicate all'interno del territorio della Strada con strutture che distribuiscano o utilizzino o vendano almeno uno dei prodotti di qualità della Strada;
 - b) allestire uno spazio per la degustazione, in appositi bicchieri, di vini prevalentemente DOC, IGT e DOP, con particolare riguardo per i vini a denominazione di origine controllata del Bosco Eliceo;
 - c) consentire l'accesso agevolato ai punti di accoglienza, con predisposizione di piazzali o aree di sosta caratterizzati da strutture di arredo che rendano gradevole il luogo;
 - d) collocare adeguata segnaletica all'ingresso dell'azienda caratterizzata, oltre che dal logo regionale e da quello specifico della Strada, anche dalle seguenti indicazioni: esatta denominazione dell'azienda, numeri di telefono, indicazione dell'offerta, giorni ed orari di apertura;
 - e) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa del territorio interessato dalla Strada, contenente il percorso stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche;

- f) assicurare adeguata pulizia dei luoghi prossimi ed esterni all'azienda, che devono essere liberi da materiale di ingombro, attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo o pericolo. Tali spazi devono essere mantenuti in ordine ed attrezzati per la sosta dei visitatori;
 - g) disporre di un locale di accoglienza per i visitatori arredato in sintonia con la tipicità del luogo;
 - h) fissare il calendario e gli orari di apertura al pubblico corrispondenti a quelli comunicati all'Associazione;
 - i) disporre di servizio igienico ad uso dei visitatori;
 - j) offrire materiale informativo della Strada;
 - k) affiggere in modo chiaro e ben visibile ai visitatori le condizioni di vendita praticate;
 - l) esporre, con particolare cura ed adeguata collocazione, i vini di aziende aderenti alla Strada.
2. Le enoteche e le botteghe del vino potranno altresì offrire, per una migliore qualificazione dell'offerta turistica, ulteriori servizi tra i quali, a titolo esemplificativo:
- a) personale a conoscenza di lingue straniere;
 - b) dotazione di piazzali o aree di sosta adeguatamente segnalati e predisposizione di parcheggi ad uso dei portatori di handicap;
 - c) organizzazione di attività didattiche - come corsi di degustazione e di cucina locale - e visite guidate ai vigneti, alle cantine ed alle produzioni agroalimentari tipiche del luogo;
 - d) esposizione, con particolare cura ed adeguata collocazione, oltre che dei vini, di altri prodotti di qualità di aziende aderenti alla Strada.

ARTICOLO 6

Standard di qualità degli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande quali ristoranti, trattorie ed osterie

1. Gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande aderenti alla Strada, devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
- a) essere ubicati all'interno del territorio della Strada;
 - b) offrire menu di degustazione con almeno due piatti di cucina locale a base di prodotti di qualità della Strada alle condizioni prefissate e comunicate, anche in via indicativa, all'Associazione;
 - c) offrire materiale informativo della Strada;
 - d) effettuare la mescita dei vini in bicchieri da degustazione;
 - e) disporre della carta dei vini (almeno in due lingue) comprendente i vini DOC del Bosco Eliceo;

- f) collocare adeguata segnaletica all'ingresso, caratterizzata oltre che dal logo regionale e da quello specifico della Strada, anche delle seguenti indicazioni: esatta denominazione dell'esercizio, numeri di telefono, indicazione dell'offerta, giorni ed orari di apertura;
 - g) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa del territorio interessato dalla Strada, contenente il percorso stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche;
 - h) assicurare adeguata pulizia dei luoghi prossimi ed esterni l'esercizio, che devono essere liberi da materiale di ingombro, attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo o pericolo. Tali spazi devono essere mantenuti in ordine ed attrezzati per la sosta dei visitatori.
2. Gli esercizi potranno altresì offrire, per una migliore qualificazione dell'offerta turistica ulteriori servizi tra i quali, a titolo esemplificativo:
- a) personale a conoscenza di lingue straniere;
 - b) dotazioni di piazzali o aree di sosta adeguatamente segnalati e predisposizione di parcheggi ad uso di portatori di handicap;
 - c) organizzazione di eventi mirati alla degustazione dei prodotti della Strada e della cucina locale;
 - d) personale di servizio adeguatamente istruito e preparato alla degustazione dei vini.

ARTICOLO 7

Standard di qualità delle imprese turistico-ricettive, ai sensi della Legge 135/01, compresi i bed and breakfast di cui alla L.R. 11/99 e le aziende di turismo rurale

1. Le imprese turistico-ricettive aderenti alla Strada devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
- a) essere ubicate all'interno del territorio della Strada;
 - b) avere personale adeguatamente preparato a fornire informazioni sulla Strada;
 - c) offrire materiale informativo sulla Strada;
 - d) collocare adeguata segnaletica all'ingresso, caratterizzata oltre che dal logo regionale e da quello specifico della Strada, anche dalle seguenti indicazioni: esatta denominazione dell'esercizio, numeri di telefono, indicazione dell'offerta, giorni e orari di apertura;
 - e) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa del territorio interessato dalla Strada, contenente il percorso stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche;
 - f) assicurare adeguata pulizia dei luoghi prossimi ed esterni l'esercizio, che devono essere liberi da materiale di ingombro, attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo o pericolo. Tali spazi devono essere mantenuti in ordine e attrezzati per la sosta dei visitatori.

2. Nel caso in cui siano somministrati pasti e bevande le imprese devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
- a) offrire menu di degustazione con almeno due piatti di cucina locale a base di prodotti di qualità della Strada alle condizioni prefissate e comunicate, anche in via indicativa, all'Associazione;
 - b) effettuare la miscita dei vini in bicchieri da degustazione;
 - c) disporre della carta dei vini (almeno in due lingue) comprendente i vini DOC del Bosco Eliceo.
3. Le imprese potranno altresì offrire, per una migliore qualificazione turistica ulteriori servizi tra i quali, a titolo esemplificativo:
- a) personale a conoscenza di lingue straniere;
 - b) dotazione di piazzali o aree di sosta adeguatamente segnalati e predisposizione di parcheggi ad uso di portatori di handicap.

ARTICOLO 8

Standard di qualità per le imprese artigiane con specifico orientamento alla valorizzazione della Strada e delle produzioni di qualità che la caratterizzano

1. Le imprese artigiane di produzione, distribuzione ed eventuale somministrazione di prodotti enogastronomici e le aziende dell'artigianato artistico aderenti alla Strada devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
- a) essere ubicate all'interno del territorio della Strada;
 - b) svolgere un'attività strettamente connessa alle produzioni tipiche e tradizionali del territorio
 - c) produrre o distribuire o somministrare i prodotti di qualità compresi nel patrimonio enogastronomico e/o prodotti dell'artigianato artistico del territorio della Strada;
 - d) stabilire, previa comunicazione all'Associazione, specifici giorni e orari entro i quali sia possibile effettuare visite guidate, finalizzate alla conoscenza dei vari processi di lavorazione;
 - e) esporre le condizioni di vendita dei prodotti, preventivamente comunicate anche in via indicativa all'Associazione;
 - f) offrire materiale informativo della Strada;
 - g) collocare adeguata segnaletica all'ingresso, caratterizzata oltre che dal logo regionale e da quello specifico della Strada, anche dalle seguenti indicazioni: esatta denominazione dell'esercizio, numeri di telefono, indicazione dell'offerta, giorni ed orari di apertura;
 - h) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa del territorio interessato dalla Strada, contenente il percorso stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche;
 - i) assicurare adeguata pulizia dei luoghi prossimi ed esterni l'esercizio, che devono essere liberi da materiale di ingombro, attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo o pericolo. Tali spazi devono essere mantenuti in ordine ed attrezzati per la sosta dei visitatori.

2. Le imprese artigiane potranno altresì offrire ulteriori servizi per una migliore qualificazione dell'offerta turistica enogastronomica tra cui, a titolo esemplificativo:
- a) organizzazione di corsi di degustazione e di cucina locale, e visite guidate anche in collaborazione con le aziende agrituristiche;
 - b) illustrazione del processo di lavorazione in una o più lingue straniere.

ARTICOLO 9

Standard di qualità per le imprese che svolgono attività di commercializzazione con specifico orientamento alla valorizzazione della Strada e delle produzioni di qualità che la caratterizzano

1. Le imprese che svolgono attività di commercializzazione aderenti alla Strada devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
- a) essere ubicate all'interno del territorio della Strada;
 - b) svolgere un'attività strettamente connessa alle produzioni enogastronomiche tipiche e tradizionali del territorio
 - c) vendere i prodotti di qualità compresi nel patrimonio enogastronomico del territorio della Strada;
 - d) indicare, previa comunicazione all'Associazione, i giorni e gli orari di vendita;
 - e) esporre le condizioni di vendita dei prodotti, preventivamente comunicate anche in via indicativa all'Associazione;
 - f) offrire materiale informativo della Strada;
 - g) collocare adeguata segnaletica all'ingresso dell'azienda caratterizzata, oltre che dal logo regionale e da quello specifico della Strada, anche dalle seguenti indicazioni: esatta denominazione dell'azienda, numeri di telefono, indicazione dell'offerta, giorni e orari di apertura;
 - h) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa del territorio interessato dalla Strada, contenente il percorso stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche;
 - i) assicurare adeguata pulizia dei luoghi prossimi ed esterni all'azienda, che devono essere liberi da materiale di ingombro, attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo o pericolo. Tali spazi devono essere mantenuti in ordine ed attrezzati per la sosta dei visitatori.
2. Le imprese di commercializzazione potranno altresì offrire ulteriori servizi per una migliore qualificazione dell'offerta turistica enogastronomica tra cui, a titolo esemplificativo, si indicano i seguenti:
- a) personale a conoscenza di lingue straniere;
 - b) predisposizione di locali adatti per conservare i prodotti enogastronomici secondo le specifiche caratteristiche di conservazione;
 - c) esposizione con particolare cura ed adeguata collocazione dei prodotti di qualità.

ARTICOLO 10
Standard di qualità delle agenzie di viaggio e tour operator

1. Le aziende che svolgono attività di agenzia di viaggi e tour operator aderenti alla Strada devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
- a) essere ubicate all'interno del territorio della Strada;
 - b) avere personale - con conoscenza di lingue straniere - adeguatamente preparato a fornire informazioni sulla Strada;
 - c) offrire materiale informativo sulla Strada;
 - d) collocare adeguata segnaletica all'ingresso, caratterizzata oltre che dal logo regionale e da quello specifico della Strada, anche dalle seguenti indicazioni: esatta denominazione dell'esercizio, numeri di telefono, indicazione dell'offerta, giorni e orari di apertura;
 - e) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa del territorio interessato dalla Strada, contenente il percorso stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche
 - f) assicurare adeguata pulizia dei luoghi prossimi ed esterni l'esercizio, che devono essere liberi da materiali di ingombro, attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo o pericolo. Tali spazi devono essere mantenuti in ordine e attrezzati per la sosta dei visitatori;
 - g) promuovere, in raccordo con l'Associazione e con carattere continuativo, iniziative di incoming turistico enogastronomico nell'ambito della Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara.

ARTICOLO 11
Standard di qualità degli istituti scolastici agricolo-ambientali, turistico-alberghieri e della ristorazione

1. Gli istituti scolastici aderenti alla Strada devono:
- a) offrire materiale informativo sulla Strada;
 - b) promuovere iniziative divulgative che mettano in collegamento la propria competenza specifica con la Strada;
 - c) organizzare visite guidate ai beni culturali ed ambientali facenti parte della Strada, alle strutture di produzione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni di qualità della stessa, utilizzando personale autorizzato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di attuazione della L. R. 23/2000.

ARTICOLO 12

Standard di qualità per le istituzioni e per le associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale, ONLUS, Consorzi di tutela dei prodotti tipici, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, organizzazioni professionali, associazioni e consorzi di promozione dei settori interessati

1. Le istituzioni e le associazioni culturali ed ambientali, ONLUS e i Consorzi di tutela dei prodotti tipici aderenti alla Strada devono:
 - a) avere fini sociali statutariamente definiti in armonia con gli scopi della Strada e proporre momenti di aggregazione finalizzati alla diffusione della conoscenza del territorio e delle tradizioni locali;
 - b) collaborare con l'Associazione nella predisposizione e nell'offerta delle informazioni ai visitatori;
 - c) offrire materiale informativo sulla Strada;
 - d) organizzare visite guidate ai beni culturali ed ambientali facenti parte della Strada, alle strutture di produzione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni di qualità della stessa, utilizzando personale autorizzato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di attuazione della L.R. 23/2000.

2. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e le organizzazioni professionali, le associazioni ed i consorzi di promozione dei settori interessati aderenti alla Strada devono:
 - a) collaborare con l'Associazione nella predisposizione e nell'offerta delle informazioni ai visitatori;
 - b) offrire materiale informativo della Strada.

ARTICOLO 13

Standard per i Comuni e loro forme associative

1. Possono aderire alla Strada i Comuni e le loro forme associative nel cui territorio ricada, in tutto o in parte, il territorio della Strada.

2. I Comuni e le loro forme associative, nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti e nei limiti delle loro competenze, devono assicurare interventi specifici finalizzati a:
 - a) realizzare un'adeguata segnaletica viaria della Strada, indicante percorsi turistici per le città e i borghi con tabelle e frecce orientative collocate nei luoghi di maggiore interesse storico-architettonico e ambientale;

- b) garantire un adeguato arredo urbano che preveda spazi di sosta con panchine, tavoli, cestini per rifiuti e allestimenti floreali nei punti informativi e nei luoghi di maggiore interesse turistico, nonché un adeguato numero di servizi igienici pubblici;
 - c) garantire un adeguato parcheggio per i pullman turistici, in prossimità dei luoghi di frequentazione turistica;
 - d) predisporre interventi di pulizia e manutenzione degli spazi e dei luoghi pubblici ed in modo particolare delle vie principali e dei punti di interesse turistico.
3. I Comuni aderenti alla Strada si impegnano a dotarsi, anche in forma associata fra loro, di servizi di accoglienza ed informazione turistica, conformi alle disposizioni ed agli standard fissati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/98.

ARTICOLO 14

Standard per i Parchi, le riserve naturali e le aree di riequilibrio

1. Possono aderire alla Strada gli enti di gestione dei parchi nazionali e regionali, le riserve naturali e le aree di riequilibrio ecologico in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere ubicati almeno in parte all'interno del territorio della Strada;
 - b) assicurare l'apertura al pubblico dei punti di accoglienza e di ristoro nei giorni e negli orari concordati con l'Associazione;
 - c) promuovere iniziative didattiche ed educative tese alla diffusione della conoscenza del patrimonio naturalistico del territorio della Strada ed alla educazione ambientale;
 - d) collaborare con l'Associazione nella realizzazione di prodotti informativi a carattere culturale;
 - e) offrire materiale informativo sulla Strada.

ARTICOLO 15

Standard di qualità per soggetti pubblici e/o privati non compresi nei precedenti articoli

1. Possono aderire alla Strada i soggetti non rientranti nelle tipologie indicate nei precedenti articoli che:
- a) rappresentino interessi e/o soggetti operanti nel territorio della Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara;

- b) promuovano iniziative divulgative che mettano in collegamento la propria competenza specifica con la Strada;
- c) collaborino con la Strada nella predisposizione e nell'offerta delle informazioni ai visitatori;
- d) offrano materiale informativo predisposto e/o approvato dall'Associazione;
- e) ottemperino alle disposizioni previste dal regolamento di attuazione della L.R. 23/2000.

ARTICOLO 16

Modifica del Disciplinare

Le eventuali modifiche e/o variazioni al presente Disciplinare dovranno essere approvate dall'Assemblea Ordinaria dell'Associazione, così come previsto dall'articolo 12 dello statuto.

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare valgono le disposizioni dello statuto dell'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara.

Copia del presente Disciplinare, dello Statuto dell'Associazione, e del Regolamento di attuazione della L.R. 23/00 deve essere esposta nei locali destinati all'accesso di visitatori e clienti delle aziende associate alla Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara.

Il presente disciplinare entra in vigore dal 1 agosto 2001.